MONTEVERDI

Perizia

1883

PERIZIA

MEDICO - LEGALE

SOPRA ALCUNE SOSTANZE MEDICAMENTOSE
VENDUTE ABUSIVAMENTE DAI DROGHIERI

pel Dottor

ANGELO MONTEVERDI

Medico Capo dell'Ospedale Maggiore Civile di Cremona

(Dal Bullettino del Comitato Medico Cremonese Marzo-Aprile N. 2).

CREMONA

TIPOGRAFIA RONZI E SIGNORI

1883.

È la seconda volta in Cremona, che la R. Pretura condanna diversi Droghieri per contravvenzione all'articolo 99 del Regolamento Sanitario 8 Giugno 1865 e 6 Settembre 1874. Non possiamo però lusingarci di vedere chiuse le porte della Giustizia per consimili offese alla legge ed alla professione farmaceutica, se non quando sarà promulgata apposita declaratoria. che valga a togliere ogni contestazione sull' estensione ed applicabilità dell'articolo precitato.

Sta di fatto che la Legge 22 giugno 1874 coll' articolo 5 ha abrogato tutte le leggi e disposizioni anteriori in materia di Sanità Pubblica; ma il Regolamento 6 Settembre 1874, colle modificazioni al Regolamento 1865 annuite dalla Camera e dal Senato, mentre riconfermava cogli articoli 97 e 98 le condizioni antecedentemente prescritte per l'esercizio della farmacia (*) e sanciva coll' articolo 141 le pene di polizia contro i suoi contravventori, non si è curato di modificare la dizione del-

---

(*) Li art. 97 e 98 assicurano ai farmacisti il diritto di vendita dei medicamenti non solo contro i droghieri, ma contro gli stessi farmacisti, che non abbiano ottenuto una particolare concessione ad un esercizio pubblico. « *Nessuno potrà condurre una farmacia se non è munito del diploma di idoneità e non siavi autorizzato da speciale permesso del Ministro dell'Interno.* « Art. 97. « *Ai farmacisti muniti di diploma è permesso di esercitare la loro professione in qualità di assistente, o di socio di un esercente autorizzato; la responsabilità però dell'esercizio rimane interamente al titolare.* » Art. 98.

l' articolo 99 (*) che tuttora si presta a diverse interpretazioni. Primi i droghieri escogitarono che l' anzidetto articolo 99, non fosse applicabile alla vendita di medicinali *già preparati, o non composti;* e sostennero, che la legge 22 giugno 1874, coll'abrogare le disposizioni disciplinari e penali prima in vigore, non autorizzava la sanzione delle penalità indicate nell'articolo 141 del Regolamento.

A renderne più oscura e difficile l'interpretazione concorse il giudizio della Corte di Cassazione di Firenze (riferita negli *Annali di Giurisprudenza Italiana* Vol. IV. Parte I. Sez. III. pag. 136) che dichiarò incostituzionale il disposto del suaccennato articolo 141.

Perciò, malgrado il giudizio emesso, dipoi dalla Corte di Cassazione di Torino, dichiarante costituzionale in ogni sua parte il Regolamento; e l' altro della Corte di Cassazione di Roma, la quale, oltre ritenerlo costituzionale, definiva il valore dell'art. 99 nel senso che l'espressione *forma* di medicamenti non accenna *all' aggregato di più sostanze,* i droghieri non ristettero dal fare ai farmacisti una concorrenza dannosa ai loro interessi professionali.

E siccome l'esercizio abusivo della farmacia può arrecare danni eziandio alla Sanità Pubblica, così facciamo voti che la desiderata legge declaratoria, da tempo promessa ai farmacisti sia promulgata al più presto. Dessa poi ci sembra assolutamente necessaria quale complemento delle disposizioni generali che reggono l' insegnamento della farmacia. Imperocchè oggigiorno per guadagnarsi il titolo di farmacista, non bastano i quattro anni del Ginnasio ed altrettanti di pratica presso una farmacia

(*) Evidentemente lo scopo dell' art. 99 si è di vietare a chichessia la vendita ed il commercio delle sostanze medicinali a dose ed in forma di medicamento, ossia la loro vendita al minuto; e coll'art. 141 si ammette che la violazione degli articoli concernenti l' esercizio della farmacia è una contravvenzione da punirsi quale trasgressione di polizia. Ecco i due articoli. « *La vendita ed il commercio qualunque di sostanze medicinali, a dose ed in forma di medicamento, non sono permessi che ai farmacisti* » Art. 99. « *Le contravvenzioni . . . saranno punite con pene di polizia, salvo le pene maggiori contro coloro che si rendessero colpevoli di reati previsti dal Codice penale.* »

pubblica, richiedesi l' intero Corso Ginnasiale e Liceale e tre anni di studio in una delle Università del Regno. Il Governo poi per concedere la vendita dei medicamenti, esige delle garanzie personali e sottopone il farmacista all'osservanza di obblighi speciali.

Non è dunque a meravigliarsi se il farmacista, da cui tanto si pretende, e che si vede danneggiato da coloro, che senza esserne autorizzati legalmente e senza avere fatto studj di sorta si arrogano il diritto di vendere medicinali, si sostituisce talvolta al Governo ed alle Autorità Municipali, che dovrebbero far rispettare la Legge e denunzia i contravventori alle competenti Autorità Giudiziarie.

Egli è per fornire ai medici legali ed ai farmacisti un qualche indirizzo che nella moltitudine dei decreti e degli articoli talvolta contradditorii, li guidi nella ricerca dei veri principii che reggono l' esercizio ed il commercio della farmacia, che mi sono deciso di rendere di pubblica ragione la perizia medico-legale da me presentata anni sono alla R. Pretura locale, nella quale trovasi svolta ampiamente la questione sotto il punto di vista della vecchia e nuova legislazione, dal 1788 al 1865. (*)

Ciò premesso ecco il quesito ed il circostanziato parere dato sul medesimo nel 1874 prima che andasse in vigore la legge 22 giugno 1874 sulla Sanità Pubblica.

Quesito

« *Se le sostanze e materie che sono descritte negli Atti, siano a considerarsi quali medicamenti la di cui vendita e spedizione sia* **per la formula** *sia* **per il peso** *debbasi ritenere spettante alle farmacie di conformità al prescritto dall' art.* 1 *del Manifesto* 29 *novembre* 1873 *N.* 11842 *del Sig. Sindaco di questa Città, in relazione all' art.* 32 *del piano farmaceutico del* 1788, *del* § 12 *della notificazione generale* 20 *aprile* 1837 *N.* 7955-385, *e dell' altra Governativa notificazione* 21 *agosto* 1820, *e*

(*) Per quanto fecesi dipoi vedi la nota a pag. 15.

dell' art. 99 *del Regolamento* 8 *giugno* 1865 *per l' esecuzione della Legge sulla Sanità Pubblica.* »

Parere

Onde sciogliere colla maggiore possibile chiarezza il quesito, è duopo dividerlo in due parti, e cioè considerare: *a)* se le sostanze e materie sulle quali verte il giudizio sono medicinali o medicamenti nello stretto senso della parola; *b)* se la loro vendita e spedizione, avuto riguardo alle disposizioni della legge sanitaria vigente, sia per la formula (*) sia pel peso spetta o meno alle farmacie.

A riconoscere se le sostanze e materie sopra di cui cade la perizia debbansi o meno ritenere quali medicamenti, stimo opportuno di premettere alcune considerazioni generali sulle sostanze che si impiegano nella medicina ed alle quali appunto per l'uso a cui servono dassi il nome di medicamento.

Per medicamento intendesi in medicina una sostanza semplice o composta, non essenzialmente alimentare, che tende a produrre dei cangiamenti salutari nell'organismo degli individui ammalati. Con questa definizione, accettata dai medici di ogni paese e di ogni tempo, vengono ad essere escluse dal novero dei medicamenti tutte le sostanze veramente nutritive (gli alimenti propriamente detti) e quelle che per loro natura spiegano sull'organismo vivente un azione deleteria (i veleni).

Malgrado codesta chiara definizione dei medicamenti determinante la natura, lo scopo e gli effetti ad essi proprii, non è possibile di rigorosamente tracciare una linea che divida i medicamenti dagli alimenti e dai veleni. La ragione di questo fatto sta in ciò: che vi sono, dei medicamenti i quali servono in parte alla nutrizione

(*) La formula dei medicamenti è *magistrale* ovvero *officinale*.

È magistrale quella che si fa in ciascun caso particolare dal medico, indicante l'unione o la miscela di diversi medicamenti semplici.

È officinale quella che si trova indicata nel codice farmaceutico o nella farmacopea risguardante i medicamenti composti che i farmacisti possono tenere già preparati nelle loro officine.

come ad esempio la gomma, l' amido, lo zucchero ecc., e degli alimenti che in certi casi diventano veri ed utili medicamenti, come ad esempio l'acqua, il latte, il vino, l'olio d'oliva ecc. Così pure l' esperienza ci insegna che dei veleni potentissimi quali, il bicloruro di mercurio, l'arsenico, l'atropina, il curaro, possono riescire medicamenti preziosi, quando sono impiegati e somministrati in giusta misura; mentre poi vi sono dei medicamenti eroici ed anche dei medicamenti semplici che malamente somministrati agiscono come veleni. Che più, accade talvolta, che gli alimenti stessi, dati inconsultamente ad un individuo gravemente ammalato spiegano su di esso un'azione quasi venefica.

Ciò prova che i veri confini fra le tre classi, *alimenti, medicamenti* e *veleni* non si possono determinare esattamente: imperocchè, se è un fatto che vi sono sostanze puramente alimentari, medicamentose e velenose, non mancano quelle che appartengono tanto alla classe degli alimenti come a quella dei medicamenti; ed altre, che secondo i casi e la dose agiscono ora come veleno ed ora come medicamento. Perciò appare chiaramente, che in riguardo di *alcuni* medicamenti, alimenti e veleni, non è la diversa natura che costituisce una reale differenza fra di loro, sibbene il modo di agire diverso in ragione della dose somministrata.

Sta però il fatto che vi sono delle sostanze che servono esclusivamente alla medicina; e se taluno ne dubitasse non ha che a leggere un trattato qualunque vecchio o moderno di farmacologia. Da esso rileverebbe, che il massimo numero delle sostanze medicinali semplici non si possono scambiare cogli alimenti, e che i medicamenti composti ed i così detti rimedj eroici, non agiscono mai a guisa dei veleni, a meno che per errore non venghi alterata in più la loro dose.

Quanto alla seconda parte del quesito, risguardante la vendita e spedizione delle sostanze e materie in giudiziale custodia, non sarà senza interesse di esporre in argomento alcune considerazioni generali per meglio chiarirlo.

Nei tempi in cui la medicina era tutta empirica e potevasi esercitare da chiunque, anche l'arte farmaceutica era libera; anzi non pochi medici tenevano spezieria e molti speziali la facevano da medico. Questo stato di cose non essendo scevro di inconvenienti, dovette naturalmente preoccupare le Autorità locali. Su di ciò troviamo una prima ordinanza nello Statuto dei medici di Venezia del 1301, colla quale proibivasi ai medici di condurre una farmacia ed agli speziali di esercitare la medicina. Faccio qui notare che a quei tempi l'arte Farmaceutica veniva esercita dai Droghieri, dai Mandolari, dai Confetturieri e dai così detti Medicinali, ai quali ultimi confidavasi di preferenza la manipolazione delle sostanze medicamentose. Una volta entrati sulla via delle riforme, si trovò necessario, per garantire meglio la vita e la salute dei cittadini, di sottoporre ad uu esame le persone che si dedicavano all'arte farmaceutica, e di nobilitarne la professione col munirli di diploma e di privilegio. Così tenendo dietro ai progressi della scienza, iniziossi quella serie di riforme, che da noi ebbe complemento col *Piano di Regolamento per le farmacie della Lombardia Austriaca*„ messo in vigore nel 1788.

E dappoichè codesto piano di Regolamento non fu abrogato mai, ed anzi può dirsi esplicitamente riconosciuto dal nostro Governo, coll'art. 30 della legge 20 marzo 1865 sulla Sanità Pubblica, affermante nulla essere innovato quanto all' esercizio del commercio e dell' industria delle farmacie, finchè non vi provveda una legge speciale; così credo necessario di riportare testualmente il § 32 dell'anzidetto piano farmaceutico, che è la base di tutte le successive disposizioni risguardanti l'argomento che ci interessa.

« § XXXII. Per assicurare agli speziali caricati di tanti « doveri a soddisfare i mezzi per vivere onestamente, « sarà proibito ai Droghieri di vendere in dettaglio verun « medicamento di qualunque natura egli possa essere, nè « verun composto, o preparazione farmaceutica sotto qua-

« lunque siasi peso (*) Essi non si occuperanno adunque
« che di sostanze crude, semplici e di paesi stranieri, usate
« nella pratica, le quali sostanze non venderanno per ri-
« guardo a quelle cose che sono di un tenue prezzo, meno
« della quantità di una mezza libbra, come per es. la gen-
« ziana, il fieno greco, il zolfo caballino, il bolo, le bacche
« di lauro ecc.; per risguardo a quelle che sono di un prezzo
« mediocre, non meno di un quarto di libbra, come per es.
« la senna, il rabarbaro, la sciarappa, la salsaparilla, il
« sassafras, il legno santo, il cremor di tartaro, il sal d'In-
« ghilterra, la radice di china, la cascarilla, la manna, la
« canfora ecc. Quanto alla corteccia di china vien proibito
« ai droghieri di venderla in polvere, ed in peso minore di
« una mezza libbra. Per risguardo finalmente alle sostanze
« più preziose, non ne potranno mai vendere meno di un
« oncia per volta, come per es. il muschio, l'ambra grigia,
« il castoro, l'olio di noce moscata, gli olii distillati, l'oppio,
« il balsamo del Perù, ecc. »

« Per vendere le materie velenose o sospette, essi osser-
« veranno le medesime precauzioni che sono state pre-
« scritte alli Speziali dello Stato § XXV, XXVI, ed inoltre
« tutte quelle cose che loro sono state imposte. »

Appare chiaramente da questo paragrafo del Piano di Regolamento per le farmacie della Lombardia Austriaca del 1788, la proibizione fatta ai droghieri *di vendere in dettaglio* qualsiasi medicamento, e *l'assoluta proibizione* di

(*) In Francia i Droghieri non possono vendere alcun composto o preparazione farmaceutica. Fanno il commercio all' ingrosso delle droghe semplici senza potere somministrarne alcuna a peso medicinale. E ciò era necessario di dire essendovi droghe semplici di cui si fa uso in medicina.

Così si proibisce la vendita dei medicinali *a formula* (composti o preparati farmaceutici prescritti dal medico o indicati nelle farmacopee) ed *a peso medico*, essendovi droghe semplici che l' arte converte in medicamenti.

Per ciò i composti e preparati farmaceutici (magnesia calcinata, acido acetico ecc.) e le sostanze medicamentose semplici, ma polverizzate (polvere di cremor tartaro e di gialappa ecc.) che divennero una preparazione farmaceutica per la loro trasformazione in polvere, non si possono vendere dai droghieri. È veramente eccessivo considerare un atto meccanico coma un'operazione farmaceutica.

vendere composti o preparati farmaceutici. (*) E per le sostanze che possono vendersi dai Droghieri, determina il peso, che per quelle di tenue costo non deve essere minore di mezza libbra austriaca (grammi 225), per quelle di un prezzo mediocre non minore di un quarto di libbra, (grammi 112) e per quelle più preziose, mai meno di un'oncia viennese (grammi 35). Quanto poi alla vendita dei veleni, i Droghieri devono attenersi, alle prescrizioni portate dai §. XXV e XXVI dello stesso Piano di Regolamento, per le quali dovendosi dare ad artisti ed industriali delle sostanze di natura velenosa, si ingiunge loro di assicurarsi dell'onestà della persona richiedente, di chiedere quale uso vogliono farne, di registrare il nome del compratore insieme a quello del veleno ecc.

Ma queste disposizioni pare non fossero sempre osservate scrupolosamente, in quanto che più volte furono richiamate negli anni successivi con apposite circolari e notificazioni. Così, oltre stabilirsi nel piano farmaceutico un corso speciale di studj pei farmacisti, colla circolare 15 febbrajo 1808 decretavasi che essi non potessero esercitare la loro professione insieme a quella di medico e chirurgo, nè coabitare od avere comunione di interessi con medici o chirurghi.

Relativamente al commercio, provviste e vendita dei veleni, l' I. R. Governo di Milano edotto dei funesti e non infrequent disordini che avvenivano per l'inosservanza delle cautele necessarie al suindicato scopo, e coerentemente alle superiori risoluzioni contenute nel dispaccio 30 Dicembre 1819 N. 38876-3710 dell'Imperiale Regia Cancelleria Aulica, emanava la Notificazione 29 febbrajo 1820, N. 1933-173, (non 21 agosto 1820 erroneamente esposta nel quesito) colla quale stabilivasi che nessuno fuorchè i farmacisti e quei droghieri che hanno ottenuta speciale licenza, possa vendere veleni. Ed all' articolo 5 di-

(*) Questa proibizione di vendere *in dettaglio* qualsiasi medicamento, ed *a qualunque dose* i medicamenti composti, corrisponde alla proibizione che fa la nostra Legge ai Droghieri di vendere sostanze medicinali *a formula* ed *a peso medico.*

chiarava che « questi droghieri non potranno vendere o « somministrare i veleni, i quali servono puramente per « la medicina, che ai soli farmacisti proprietarj e diret- « tori d'una farmacia pubblica. Gli altri veleni proibiti « per le arti e per le manifatture non si potranno da « essi vendere o somministrare che a quelle persone le « quali presenteranno loro un attestato dell'autorità po- « litica locale indicante il nome, cognome, condizione e « domicilio di tali persone, la precisa qualità e quautità « del veleno che saranno per comperare ed il motivo per « cui possa loro occorrere. »

Malgrado coteste chiare e precise disposizioni, continuando l'illecito commercio dei generi medicinali, da parte dei droghieri e di altre persone non autorizzate dalla legge, il Governo fu costretto a pubblicare la notificazione 20 aprile 1827, in cui si infligge ai contravventori la penalità come appare dal § 12 del seguente tenore: « *Quelli che si rendono colpevoli d'illecito commercio dei generi medicinali verranno puniti a norma dei* §§ 109 *e* 110 *del Codice penale per le gravi trasgressioni di polizia. Nella stessa guisa saranno trattati i venditori di droghe, quando si permettino di vendere al minuto sostanze medicinali, la cui vendita esclusivamente è riservata agli speziali, e ciò s' intende particolarmente dei rimedi purganti, emetici ed anodini, sieno semplici o composti.* » [1]

Di poi, col Decreto Governativo 30 marzo 1828 N.10773 disponeva che le farmacie fossero immediatamente soggette alla sorveglianza dei rispettivi medici provinciali e raccomandava particolarmente alla Regia Delegazione di impedire l'abusiva vendita dei farmaci presso coloro che non sono a tale smercio autorizzati, sottoponendoli al rigore delle vigenti leggi in proposito. [2] E colla circolare

(1) Il § 12 della notificazione governativa 20 aprile 1827, corrisponde all'art. 141 del Regolamento Sanitario 6 Settembre 1874 dichiarante che *le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei capitoli IV, V e VI saranno punite con pene di polizia, salvo le pene maggiori contro coloro che si rendessero colpevoli di reati previsti dal Codice penale.*

(2) Questo compito ora spetta ai Prefetti ed ai Sindaci, pel disposto dalla legge sulla Sanità pubblica, e per corrispondere alle decisioni portate dalla Nota Ministeriale 30 giugno 1880 N. 20500-11.

Governativa 6 dicembre 1832 N. 44021 ordinava che i rimedii così detti *eroici* o dotati di eminente attività, non si potessero dispensare o vendere dai farmacisti, se non che con ricetta di un medico o di un chirurgo, come praticavasi già per i veleni. Successivamente l'I. R. Governo di Milano, nel pubblicare la tariffa dei medicinali compresi nella farmacopea austriaca, vi univa la notificazione 20 aprile 1837 N. 7955-385, con cui riconfermava ampiamente le disposizioni preaccennate. Difatti il paragrafo 12º dice: « I venditori di droghe ed altri ar-
« ticoli soggetti alla medica ispezione saranno sottoposti
« alla medesima multa e procedura com' è portato dal
« § 3 (*) se si permettessero di vendere al minuto so-
« stanze medicinali, la cui vendita è esclusivamente ri-
« servata come sopra agli speziali, e ciò s'intende par-
« ticolarmente dei rimedj purganti, emetici ed anodini,
« siano semplici o composti. » Il paragrafo 13º soggiunge
« Le sostanze medicinali che nella presente tariffa sono
« segnate con (✝) non potranno essere vendute dagli
« speziali se non con ricette scritte dai medici o chirur-
« ghi regolarmente a ciò autorizzati. Gli altri medica-
« menti possono essere somministrati a richiesta ed anco
« senza ricetta. » Ed il paragrafo 14 dispone: « Tutte
« le trasgressioni alle premesse disposizioni, come pure
« la falsa o cattiva preparazione dei medicamenti, gli
« scambiamenti dei medesimi e qualunque disavvedimento
« nella vendita dei veleni saranno puniti a termini degli
« articoli 100 fino al 110 e degli articoli 119 al 124,
« parte IIª del codice delle gravi trasgressioni di polizia.»

A maggiore conferma di quanto venne esposto finora abbiamo la Patente Imperiale 27 Maggio 1852 con cui pubblicavasi una nuova edizioue del Codice penale dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia del 3 settembre 1803, completata coll' inserzione delle leggi po-

(*) La multa stabilita nel § 3º è di L. 324 austriache per la prima volta, di lire 648 per la seconda volta, e per la terza volta infligge la perdita dell' esercizio analogamente al § 226, parte II del codice delle gravi trasgressioni di polizia.

steriori e coll'aggiunta di molte nuove disposizioni, posto in vigore col 1° settembre 1852. Quivi la Legge penale sulle contravvenzioni per la vendita dei medicinali, stabilisce le contravvenzioni in cui possono incorrere i farmacisti e le persone non autorizzate alla vendita di medicamenti interni ed esterni, e vi applica la pena.

In fine, abbiamo il Decreto 20 ottobre 1854 N. 25069 dell' I. R. Ministero dell'Interno, che ordina l' adozione di una nuova Farmacopea austriaca, la quale fu anche contemporaneamente pubblicata ed ebbe forza di legge col 1 gennaio 1855.

L' I. R. Luogotenenza di Lombardia, nel dare esecuzione al precitato Decreto colla Notificazione 6 Dicembre 1854, a termini dell' art. 1 delle « *Regulæ et notationes generales* » premesse alla stessa farmacopea, pubblicava eziandio l' elenco dei medicamenti compresi nella nuova farmacopea austriaca da ritenersi obbligatorii per ogni pubblica spezieria. (*)

Tutte queste disposizioni dimostrano chiaramente che il Governo Austriaco non perdette mai di vista lo scopo del sumentovato Piano di Regolamento per le farmacie della Lombardia, e cioè « Deve una buona polizia ve-
« gliare che quel ramo della medicina che riguarda la
« preparazione e distribuzione dei rimedj, non sia affi-
« dato che a persone della maggiore capacità e probità,
« assicurata con gli esami, con esperimenti, con le visite
« ed altri mezzi che la prudenza e la più esatta politica
« può suggerire. » (§ 1).

(*) Il § 2 delle *Regulæ et notationes generales* è del seguente tenore « A) *Medicamina, quorum dispensatio absque medici legitimi præscriptione inhibita est, signo † notata sunt.* B) *Medicamina, quæ a reliquis seclusa, et illa, quæ sub clave domini vel ejus vices gerentis asservanda sunt, tabulæ in fine additæ exhibent.* »

Infatti nella Farmacopea austriaca del 1855 sono segnati con † quei medicamenti la di cui somministrazione senza prescrizione medica è vietata agli stessi farmacisti; ed in appositi elenchi sono riportati quei medicamenti che ogni pubblica farmacia ha obbligo di tenere, e quelli che devonsi dagli altri separare e serbare sotto chiave.

Ho detto più sopra che per l'articolo 30 della Legge sulla Sanità Pubblica, quanto all'esercizio del commercio e dell' industria delle farmacie rimangono tuttora in vigore le disposizioni sanitarie del cessato Governo. Però opportunamente il Regolamento in esecuzione della legge sulla sanità pubblica in data 8 giugno 1865 dispone coll'articolo 99 che « *la vendita ed il commercio qualunque* « *di sostanze medicinali a dose ed in forma di medica*- « *mento non sono permessi che ai farmacisti* » e coll'articolo successivo vieta ai farmacisti « *di spedire ma*- « *terie velenose o rimedi atti a produrre subiti e grandi* « *effetti anche in piccola o piccolissima dose senza la* « *ricetta del medico o di un veterinario patentato.* » E dappoichè le leggi sanitarie relative all'Arte salutare non erano dovunque rispettate, la R. Prefettura di Cremona, che deve vegliare alla salute pubblica in tutto il territorio della provincia e far osservare le leggi ed i regolamenti sanitari, indottavi anche da Circolare Ministeriale, emanava il 1 Dicembre 1862 una Notificazione riprodotta poi nel 1872 che disponeva: « *a*) L' esercizio « della medicina e della chirurgia e di qualsivoglia ramo « dell' arte medica, resta assolutamente vietato a qua- « lunque persona non legittimamente autorizzata. *b*) È « pure rigorosamente vietato ai droghieri e ad altre « persone non autorizzate la vendita dei medicinali. » Per lo stesso motivo a quanto pare, il Sindaco della Città di Cremona, valendosi delle facoltà portate dall'art. 146 della legge 20 marzo 1868, prima ancora che venisse tradotto in atto il Regolamento d'Igiene Pubblica, in via transitoria, col Manifesto 29 novembre 1873 N. 11824 Sez. II^{a}, richiamava i cittadini all'esatto adempimento delle disposizioni già in vigore, e ciò col consentimento della R. Prefettura locale. Quindi nella parte risguardante l'Igiene Pubblica, stabiliva art. 1: « Chiun- « que esercita un ramo qualunque dell' arte salutare « sprovvisto del prescritto Diploma o Patente, sarà con- « siderato come abusivo esercente, e come tali saranno « pure considerati quelli che vendono medicinali a for-

« mula e a peso medico, la cui spedizione spetta alle « Farmacie. » Finalmente l'articolo 168, del Regolamento di Polizia Municipale, approvato dal Consiglio Comunale in seduta 18 dicembre 1873 e ratificato dalla Deputazione Provinciale, come da Nota Prefettizia 25 gennajo 1874 N. 304, dichiara: « È proibito l'esercizio dell' arte salu-« tare e la vendita abusiva di sostanze medicinali, a « formula ed a peso medico, alle persone non munite di « speciali patenti o concessioni. » (*)

(*) In argomento aggiungiamo quanto si è fatto in seguito dai farmacisti e dalle diverse Autorità superiori per reprimere la vendita abusiva delle sostanze medicamentose.

Dopo la promulgazione della legge 20 marzo 1865 e le modificazioni introdottevi col Regolamento sulla Sanità Pubblica per la esecuzione della stessa e della Legge 22 giugno 1874, tutti coloro che trovavano conveniente la vendita illegale delle sostanze medicinali, non desistettero dall'intepretare l' art. 99 della Legge siccome *non applicabile alla vendita di medicinali già preparati e non composti.* Ritennero poi che abrogate le disposizioni disciplinarì e penali prima in vigore, la nuova legge *non autorizzava la sanzione delle penalità indicate nel-l'art.* 141 *del Regolamento.*

Cotesta interpretazione degli art. 99 e 141, trovò un insperato appoggio in sentenze discordi di qualche autorità giudiziaria; anzi una delle nostre Corti di Cassazione, dichiarava nel 1875 incostituzionale l'art. 141. I droghieri pertanto, malgrado il disposto dalla legge, che l'esercizio della farmacia in Lombardia é consentito a coloro soltanto che hanno riportato regolare diploma universitario d'idoneità o ne hanno ottenuta speciale autorizzazione, estesero maggiormente la vendita delle sostanze medicinali.

Infatti la concorrenza dei droghieri all'industria farmaceutica aumentò siffattamente da impensierire gli esercenti farmacia che videro assotigliati i loro onesti guadagni da non pochi speculatori audaci, senza che le Autorità incaricate di tutelare la Sanità Pubblica pensassero ad occuparsene seriamente.

I reclami degli Esercenti e di alcuni Comizii Farmaceutici, le Circolari dei Prefetti e dei Sindaci, le decisioni emesse dalle altre Corti di Cassazione circa la costituzionalità e la validità del Regolamento Sanitario 6 aprile 1874 e l'applicabilità delle sanzioni penali, non valsero a reprimere lo smercio abusivo dei medicinali; il quale, se talvolta fu momentaneamente fre-

Colla scorta delle suesposte considerazioni generali circa la natura delle sostanze medicamentose ed in base alle preaccennate disposizioni di legge circa il commercio e la vendita delle medesime, passo ad esaminare ad una ad una le sostanze che mi furono presentate, rilevandone la natura, l'uso e la dose, onde stabilire se sono alimenti, medicamenti o veleni.

Olio di Ricino. - È una sostanza che si ricava mediante pressione dai semi del ricino comune. Non si a-

nato là dove iniziatosi un processo, venivano condannati i contravventori, ripigliavasi poco dopo senza alcun ritegno specialmente da parte dei droghieri.

È vero, che qnasi tutte le Autorità Giudiziarie d'ogni Città del Regno d'Italia, tutte volte ebbero denuncia di contravvenzioni commesse nello smercio dei medicinali, riconobbero costantemente la giustizia del reclamo e condannarono gli abusivi esercenti. Ma non avendosi chiare e precise norme circa la multa da applicarsi, questa in generale fu così lieve da rendere derisoria la soddisfazione di diritto data alla professione farmaceutica offesa. Anzi può dirsi che la pena mitissima loro applicata, valse piuttosto ad incoraggiare coloro che avevano il loro tornaconto nella vendita illegale delle sostanze medicinali.

Così procedettero le cose finchè l'Associazione Farmaceutica Lombarda nel 1880 si decise di presentare a S. E. il Signor Ministro dell'Interno un reclamo, opera egregia dell'Avvocato Marcora, Deputato al Parlamento e Consulente legale dell'Associazione. In esso è dimostrato; che la legge 20 marzo 1865 coll'art. 30, in piena armonia cogli art. 419 e 691 del vigente Codice Penale proteggeva il commercio e l'industria della farmacia meglio della legge 22 giugno 1874 colla quale si erano abrogate le disposizioni disciplinari e penali prima in vigore; nota che le varie interpretazioni della legge hanno fondamento nella elasticità di dizione dell' art. 99 e nel ritenersi coll' art. 141, abrogate bensì le precedenti disposizioni, ma non autorizzata la sanzione delle penalità ivi indicate. Osserva che gli speculatori continuano a basarsi sul giudizio della Corte di Cassazione di Firenze (*Annali della Giurisprudenza Italiana* Vol. IV. Parte I. Sez. II. pag. 136) malgrado la sentenza della Corte di Cassazione di Torino dello stesso anno 1875 (*Foro Italiano* Vol. II. parte 2ª pag. 132) che dichiarava costituzionale il Regolamento Sanitario e l' altra della Corte di Cassa-

dopera quale alimento; ma è usitatissimo in medicina, essendo fornito di virtù purgativa: si impiega alla dose di 25 a 60 grammi. Nell' industria adoperasi quello di qualità scadente per ingrassare i metalli.

Olio di fegato di merluzzo. – Si ottiene quest' olio dal fegato di pesci del genere *gadus*. In commercio si hanno delle varietà più o meno colorate (dal bruno al giallo e bianco) più o meno dense, e più o meno fetide. La loro azione è presso a poco eguale; ed in medicina si dà la

zione di Roma (*Annali di Giurisprudenza Italiana* anno XII, fasc. II. pag. 25) in cui oltre dichiararsi costituzionale in ogni sua parte il Regolamento sulla Sanità Pubblica della Legge 22 giugno 1874 si definisce il valore dell'art. 99 nel senso che l' espressione *forma* di medicamenti non accenni in modo esclusivo *all' aggregato di più sostanze*, ma piuttosto *il modo* con cui la sostanza viene somministrata e l' uso di medicamento che da modo siffatto possa desumersi. Conclude, si abbia a chiarire con apposita legge declaratoria l' estensione ed applicabilità degli art. 99 e 141 e si provveda agli interessi degli esercenti la farmacia ed alla Sanità Pubblica, sollecitando nuovamente dalle Autorità Prefettizie e Comunali e dai Procuratori del Re competenti per la natura penale dei fatti, le più rigorose misure.

A questo reclamo il ministro Depretis rispose accennando alle difficoltà che si incontrarono nel reprimere lo smercio abusivo dei medicinali a seguito delle decisioni emesse dalle Autorità Giudiziarie circa la validità del Regolamento Sanitario 6 settembre 1874 e quindi la inapplicabilità delle sanzioni penali dal medesimo previste pei contravventori. Ed aggiunge che se malgrado le più recenti decisioni della Corte di Cassazione di Torino nella cui giurisdizione entrano le provincie della Lombardia si persistesse a contestare la costituzionabilità del Regolamento Sanitario, ciò non impedirebbe che fossero debitamente puniti coloro che smerciano abusivamente medicinali. Imperocchè fino a tanto che con una legge speciale non siasi provveduto, restano in vigore le leggi e le ordinanze relative all' esercizio delle farmacie che regolavano anteriormente la materia; e non cessando di avere effetto la notificazione 20 aprile 1837 N. 7955-385 ed il Decreto Ministeriale 20 ottobre 1854 N. 25069 del Governo austriaco, la cui validità è stata riconosciuta anche recentemente dalla Corte di Cassazione di Firenze, gli abusivi esercenti denunciati in

preferenza al *chiaro* che pei suoi caratteri fisici somiglia all'olio d'oliva. Oggi giorno l' uso di quest' olio è generalizzato in modo veramente sorprendente nella cura della scrofola, della rachite e della tisi tubercolare. La sua dose è di un cucchiajo fino a sei al giorno secondo l'età e la tolleranza individuale. Come alimento non è adoperato e nell'industria si impiega quello rigettato dalla medicina. [1]

Manna. — È un succo condensato notissimo che cola da una pianta (l'orno) e che non serve come alimento,

base alla Notificazione ed al Decreto precitati ed al disposto dal Regolamento Sanitario, non potranno sfuggire alle sanzioni penali stabilite [2]

L' importanza di questa nota ministeriale nessuno poteva disconoscere, dichiarandosi con essa apertamente *che tutti i provvedimenti legislativi emanati sotto l' Impero del cessato Governo Austriaco, dovevano avere effetto, essendo tuttora in vigore.* Ed il Prefetto della Provincia di Milano ben comprese la parte che gli spettava, poichè nel dare comunicazione della sucitata nota, all' Associazione Farmaceutica Lombarda, con lettera in data 24 luglio 1880 N. 13348 Div. III, dichiarava altresì « che le impartite disposizioni verranno pubblicate nel « foglio periodico della Prefettura con efficaci raccomandazioni « ai Signori Sindaci. » Ed aggiungeva:

« Io non mancherò di prestarmi per far cessare un abuso « tanto pericoloso alla salute pubblica, ma la mia opera riu- « scirà certamente assai più utile se mi verranno sommini- « strate indicazioni e notizie positive da parte di coloro i quali « oltrechè tutelare gli interessi generali dei cittadini, inten- « dono di garantire altresì, e ben a ragione, quelli inerenti « all' esercizio della loro professione. »

---

(1) Il Tribunale Correzionale della Senna nel 1873 giudicò, che se l'olio di fegato di merluzzo non costituisce un medicamento propriamente detto, é però una droga semplice, che i droghieri non possono vendere a peso medicinale; e la sua vendita in bottiglie di 200 a 600 grammi costituisce la vendita a peso medicinale. Quindi pronunciò condanna di 500 franchi d'ammenda.

La Corte di Parigi confermò la sentenza, considerando che se l' olio estratto dal fegato di merluzzo è impiegato in certe industrie costituisce però un medicamento: che quest' olio abbandonato alla consumazione diviene una droga semplice che non può essere venduta che dai farmacisti.

A Lille avvenne altro caso simile, ma la sentenza fu riformata dalla Corte di Douai.

(2) Nota Ministeriale N. 20500,11 — Roma 28 giugno 1880.

nè si usa nell' industria. Si impiega nella medicina alla dose di 20 a 60 grammi secondo l' età, e la sua azione è quella di un blando purgante.

Senna. - É un vegetale che si adopera soltanto in medicina e a piccola dose (da 4 a 12 grm.) facendone infuso colle foglie. La sua azione è purgativa energica; però assai di raro si impiega sola alla dose di 10 a 12 grm. Invece di frequente la si unisce ad altre sostanze medicamentose come la manna, il solfato di soda, il tamarindo ecc.

Da quest' epoca notossi un certo risveglio, nei farmacisti e Società Farmaceutiche, ed in diverse Autorità Municipali e Prefettizie.

Per opera di farmacisti e di Società farmaceutiche, si intentarono processi in varie Città d'Italia per vendita abusiva di medicinali, e non pochi droghieri furono condannati all'ammenda di lire 2 a 20, alle spese in solido ed alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede di giudizio. Alcuni di essi che vollero ricorrere in Cassazione, videro respinto il ricorso e confermata la sentenza di condanna.

Fra i diversi Municipi citeremo quello di Mantova, il quale, con Avviso 3 aprile 1881, ricordato il disposto dall' art. 99 ed i pericoli derivanti alla salute pubblica dalla inosservanza di esso da parte di alcuni droghieri; rammenta loro il divieto di smerciare sostanze medicinali e le gravi conseguenze a cui vanno incontro se colti in contravvenzione e denunciati alla competente autorità giudiziaria. Li avverte pure che mantenuta in vigore la notificazione 20 aprile 1837 del cessato Governo Austriaco, i contravventori saranno puniti, per la prima volta con multa di L. 324.00, la seconda con L. 648 e la terza colla perdita dell'esercizio.

Delle Prefetture, quella dell' Umbria, quella di Roma e più tardi quella di Milano, si sono distinte per l'energia e per le savie disposizioni diramate ai Sindaci ed ai Sotto-Prefetti per impedire la vendita abusiva delle sostanze medicinali.

Nella circolare 31 maggio 1881 N. 7887 Div. 3ª, il Prefetto di Perugia dichiara che malgrado le precedenti circolari 27 settembre 1875 e 25 aprile 1876, *è noto che la massima parte dei droghieri infrange giornalmente le disposizioni che li riguardano. senza che le Autorità municipali, che sarebbero più interessate a garantire la salute pubblica, prendano alcun provvedimento.* Importando quindi sieno rimossi questi abusi, interessava i Sindaci della Provincia.

Senna e Manna. - Si fa con acqua bollente un infusione che costituisce una pozione purgativa usitatissima. La dose delle foglie di senna, in questo caso, è da 3 a 6 grammi, quella della manna da 20 a 50, e dell'acqua bollente da 100 a 200 grammi secondo l'età.

Santonina. - È una sostanza che si ricava dal seme santo. Il suo uso è puramente medicinale e può dirsi essere uno dei più sicuri antelmintici somministrato alla dose di dieci a trenta centigrammi secondo l' età.

« 1.° A diffidare con apposito manifesto tutti i droghieri, erbajoli, e semplicisti esercenti nel Comune ad astenersi dalla vendita e dal commercio qualunque di sostanze medicinali a dose e forma di medicamento. »

« 2.° A sorvegliare detti esercenti per verificare se si uniformino alle prescrizioni di legge e nel caso negativo denunziarli al Pretore. »

Il Prefetto di Roma colla circolare 3 giugno 1881, richiamato, che altre volte ebbe ad impartire alle Autorità dipendenti preposte alla tutela della salute pubblica, le più precise e categoriche disposizioni al fine di reprimere la vendita di sostanze medicinali a dose ed in forma di medicamento; e che malgrado le condanne inflitte ai contravventori, non pochi si permettono di proseguire nell' abuso lamentato, come gli risulta dai frequenti reclami che pervengono alla Prefettura a carico in particolar modo dei droghieri ed altri venditori di specialità medicinali, dichiara essere necessaria una più assidua e rigorosa sorveglianza ed una più energica azione nel colpire i contravventori. Perciò d' accordo col Consiglio Superiore e col Consiglio provinciale di Sanità, *si rivolge di nuovo ai Signori Sotto-Prefetti dei Circondari ed ai Sindaci dei Comuni della Provincia ed al Signor Questore di Roma, perchè con maggior zelo e perseveranza impediscano con tutti i mezzi che sono in loro potere, che la vendita di sostanze medicinali in dose ed in forma di medicamento sia fatta dai non farmacisti, ammonendo severamente i trasgressori a questa disposizione e denunciandoli quindi all'Autorità per il procedimento penale.*

Trova poi opportuno di aggiungere, *che se per lo addietro era sorto il dubbio sull'applicabilitá dell'art.* 141 *del Regolamento sanitario* 6 *settembre* 1874, *questo dubbio or più non esiste dopo la sentenza della Corte di Cassazione di Roma, in data* 12 *dicembre* 1877; *ed é quindi assodato che i contravventori all' art.* 99 *di detto Regolamento siano passibili delle pene ivi comminate.*

Frutto di Tamarindo. - Questa sostanza che trovasi abbondantemente in commercio è prodotta dall'albero *Tamarindus indica.* Non si adopera come alimento, nè serve all'industria. Facendolo bollire nell'acqua si forma la decozione usitatissima fra di noi quale bevanda rinfrescativa.

Polpa di Cassia. - È una sostanza formata col frutto della *Cassia fistula,* pianta esotica. Si usa solo in medicina alla dose di 25 a 50 grammi, essendo dotata di blanda virtù purgativa.

Ed il Prefetto di Milano, colla circolare 21 agosto 1882, diramata ai Sotto-Prefetti ed ai Sindaci della Provincia, dopo di avere rilevato

Che il Ministero dell'Interno con circolare 12 agosto N.20182-2 ebbe a richiamare l' attenzione delle competenti Autorità amministrative sulla legge 5 lugiio 1882 che sancisce le penalità per le contravvenzioni alle disposizioni relative all' esercizio delle arti salutari.

Che colla precitata legge si volle impedire che i contravventori possano ulteriormente invocare in loro favore i pronunziati di talune Autorità Giudiziarie, e rendere passibili delle meritate pene coloro che abusivamente vendono sostanze medicinali.

Che tale abuso prendeva proporzioni allarmanti da costituire un vero pericolo per la pubblica incolumità, un oltraggio alla scienza ed una concorrenza illegittima agli esercenti di farmacia.

Che rimasero iuefficaci gli sforzi dell'Autorità pubblica, per impedire e reprimere le lamentate irregolarità in causa della poca probabilità che si aveva di vedere sottoposti i contravventori a punizioni commisurate alle infrazioni da loro arrecate alle vigenti discipline sanitarie.

Che contro le persone le quali senza la voluta autorizzazione esercitano medicina, chirurgia, farmacia, ostetricia e veterinaria, ora provvede energicamente e sapientemente la legge del 5 luglio 1882, da considerarsi come complemento delle precedenti.

Conclude coll' affermare *l' urgente bisogno che le Autorità Comunali abbiano ad esercitare la più attiva e persistente vigilanza, onde gli abusi da tempo lamentati abbiano a cessare, promettendo da parte sua il più valido appoggio per far sì che ove avessero a continuare od a ripetersi, non possano i contravventori sfuggire alle pene comminate dalla Legge.*

Pastiglie di Cassia. - Sono formate di polpa di cassia, zucchero e gomma arabica, nelle proporzioni prescritte dalla farmacopea. La loro azione è semplicemente rinfrescativa. (1)

Elettuario Lenitivo. - È una sostanza composta di diverse polpe (di tamarindo, di susine) polveri (senna, gialappa) e sali (cremore di tartaro) secondo la formula della farmacopea in vigore, nei varii Stati. La sua virtù é quella dei suoi ingredienti e riesce quindi più o meno

Come si vede questa circolare del Prefetto di Milano, trae particolarmente la sua forza dalle disposizioni legislative approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato, e contenute nella Legge 5 luglio 1882 N. 895, Serie 3ª, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio, con la qual legge furono sancite le penalità da applicarsi a coloro che vendono abusivamente sostanze medicinali a dose ed in forma di medicamento. (2)

Da quanto abbiamo fin qui esposto appare chiaramente che la legge nel suo insieme, non è poi tanto pessima come taluno vorrebbe far credere, e che il maggior guajo trovasi nella indifferenza e trascuranza delle Autorità designate a farla rispettare, la qual cosa insegna ai farmacisti che dovendo essi

---

(1) La Corte di Cassazione a Parigi, giudicò che la fabbricazione di un medicamento fatta da un droghiere mediante la combinazione di droghe semplici, sia fra di esse, sia con altre sostanze *non medicinali* è illegale, perchè essa non è che il risultato di una preparazione chimica.

Questa proibizione si estende ad ogni prodotto destinato a servire di medicamento; e nel caso di droghe preparate o composte non si deve avere riguardo se furono vendute all'ingrosso od a peso medicinale. Così le pastiglie di cassia, amalgama di cassia (Iª operazione) gomma e zucchero, e la loro dose per ridurle in pastiglie costituiscono una preparazione farmaceutica.

(2) La disposizione legislativa approvata è la seguente:

Art. 1. - Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1865, allegato C, N. 2240, nel capitolo IV del Titolo III e nei capitoli IV, V e VI del titolo IV del Regolamento approvato con R. Decreto 22 Giugno 1874 in esecuzione della stessa legge: Saranno punite con pene di polizia salvo le pene maggiori contro coloro che si rendessero colpevoli di reati previsti dal Codice penale.

Art. 2. - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Le pene portate dalla legge sono: l'ammenda (da lire due a cinquanta), l'arresto (fino a cinque giorni), la chiusura del negozio in caso di recidiva.

purgativa. Si usa soltanto nella medicina alla dose di 20 a 50 grammi.

Elettuario di prune o Prugnata. — È un composto presso a poco consimile al precedente, ma formato solo di polpa di prune colle altre sostanze medicamentose. Si usa in medicina come l'elettuario lenitivo.

Acido solforico. - Quest'acido molto più usato nell'industria che nella medicina, trovasi in commercio impuro e purificato. L'ultimo è quello che si impiega nella me-

vegliare alla difesa dei proprii diritti, hanno l'obbligo di insistere presso il Municipio, la Questura, la Prefettura ed il Pubblico Ministero, acciò abbiano a far osservare rigorosamente la legge, per modo che le contravvenzioni all'esercizio di farmacia, siano a riguardarsi *d' azione d' ordine pubblico* e non d'azione privata. Bisogna, come ben disse, l'Onorevole Deputato Marcora, che le autorità politiche e giudiziarie siano tenute egualmente obbligate coi Sindaci all' accertamento delle contravvenzioni.

Oggi giorno pertanto rimane solo a desiderarsi che sia fatta piena luce sull'articolo 99 del Regolamento sanitario, il quale, avendo per iscopo di vietare a chichessia la vendita ed il commercio delle sostanze medicinali al minuto, abbisogna di essere chiarito e modificato nella sua dizione, non corrispondendo certo al concetto del legislatore. Infatti per segnare i limiti di questa vendita la legge usa le parole *a dose od in forma di medicamento.*

È chiaro che quanto alla dose si intende la medicamentosa o terapica, vale a dire quella usata dai medici nella cura delle diverse malattie. Perciò la dose secondo la legge altro non è che la quantità di un medicamento semplice o composto, variabile in pratica secondo l' età, il sesso, l' abitudine, la tolleranza, l'idiosincrasia, il periodo di malattia ed altre condizioni speciali, ma che non oltrepassa mai quella stabilita dall'esperienza clinica. Laonde ne consegue che resta proibito alle persone, non legalmente autorizzate, la vendita di sostanze medicinali, alla dose che trovasi designata nei formulari o ricettari, rappresentante la quantità di un medicamento che si prescrive d'ordinario dai medici.

Circa l' altra condizione voluta dal regolamento, e cioè che la sostanza medicinale debba trovarsi *in forma di medicamento*, è facile comprendere, che quivi la vaga parola *forma* non ha alcun significato scientifico, anzi può dirsi, che non ha senso.

dicina, e secondo la sua dose e concentrazione è un medicamento od un veleno più o meno corrosivo. Infatti somministrato in uua certa quantità distrugge i tessuti organici: invece diluito assai (10, 15 goccie in 300 di acqua addolcita) costituisce la così detta limonata minerale che per la sua virtù astringente si somministra in alcune emorragie passive; e come temperante, rinfrescante, si usa contro le febbri biliose e tifoidi, nello scorbuto, nelle dissenterie, nelle diarree croniche. Lo si adopera anche per acidulare il miele rosato ed altri simili medicamenti; e qualche rarissima volta come caustico. La chimica se ne serve quale reattivo, ma deve essere concentrato e purissimo. Nelle industrie si impiega l' acido solforico del commercio.

Ed in vero, una sostanza medicinale considerata esteriormente vale a dire nella sua forma, può presentarsi o solida, o liquida o gazosa. Queste tre forme che noi diremo primitive, colla preparazione ed associazione dei medicamenti, si alterano e modificano in guisa da aversi un gran numero di forme secondarie. Quindi abbiamo sostanze medicinali in forma di tisana, di emulsione, di mucilagine, di olio; di polpa, di tintura, di pomata, di unguento, di cerotto, di empiastro, di estratto, di siroppo, di pastiglie, di pillole, di globuli, di polvere, di nebbia, ecc.

Da queste poche considerazioni apparisce chiaramente l' erroneità della dizione dell' articolo 99, dappoichè *una sostanza medicinale in forma di medicamento*, è una frase che non ha significato; ed oscura com'è lascia aperto l'adito ad interpretazioni diverse e permette ai droghieri di scivolare sulla legge.

Ma quale fu la causa di questo grossolano errore? Per noi, trovasi intera nello scambio di una parola, essendo fermamente convinti che alla parola ***formula*** venne sostituita la parola ***forma.*** Questa, come fu dimostrato è vaga, oscura, inadatta ad esprimere il concetto del legislatore; l' altra invece, è chiara, scientifica ed appropriata a definire i limiti della vendita e commercio di sostanze medicinali. Infatti col dire formula, si intende l'unione o la miscela di diverse sostanze medicinali, le quali o si preparano al momento dietro ordinazione del medico, o si hanno già pronte in farmacia, per essere indicate nel codice farmaceutico.

Verderame. - (Sotto-acetato di rame). È un prodotto abbondante di commerciale fabbricazione ed assai venefico come tutti gli altri preparati di rame. In medicina non si usa internamente e solo lo si impiega esternamente con molta cautela, contro le carni fungose, le escrescenze sifilitiche, le ulceri atoniche ecc. Per uso medico si adopera il verderame puro, e per le arti e le industrie quello del commercio.

Solfato di zinco. - Il commercio lo fornisce abbondantemente, ma è impuro, e questo si impiega nelle industrie: quello per uso medicinale lo si purifica. Amministrato internamente ad alta dose è un emetico violento; a dosi alteranti (a centigrammi) è astringente ed antispasmodico. Una volta lo si usava nel catarro cronico, nella

Se la legge coll'art. 99 avesse disposto che la vendita ed il commercio di sostanze medicinali, a dose ed a *formula* di medicamento, non sono permessi che ai farmacisti, sarebbe sempre stato ovvio decidere nei singoli casi di presunta vendita abusiva; *a)* se le sostanze contestate appartengono alle medicinali, *b)* se la loro dose oltrepassa quella designata nei formularii, *c)* se devonsi ritenere sostanze che si preparano dai farmacisti, o si tengono già preparate nelle farmacie.

Questi a nostro credere sono i criterii che devono guidare i periti chiamati a pronunciarsi sopra sostanze, la di cui vendita è riservata ai farmacisti. Nè crediamo di ingannarci sulla interpretazione della parola forma, giacchè non sarà sfuggito al lettore, esservisi sostituita, tanto nel manifesto del Sindaco di Cremona, in data 29 novembre 1873, quanto nel Regolamento di Polizia Municipale del 18 dicembre 1873 approvato dalla R. Prefettura con nota 25 gennajo 1874, la parola formula, la qual cosa dimostra che altri condividono le nostre idee. Anche la Corte di Cassazione di Roma ed il Consiglio Sanitario Provinciale di Novara, opinano che la parola generica forma, nel nostro caso, comprende tutte le maniere, colle quali secondo le circostanze, possono somministrarsi i medicamenti. Giova quindi sperare che tali idee abbiano fra non molto ad essere sancite dalla legge, e figurino chiaramente nel *Codice Sanitario*, di cui i farmacisti a ragione lamentano la mancanza, insieme alla *Farmacopea legale* o *Codice delle preparazioni* ed alla *Tariffa dei medicamenti.*

dispepsia, nell' epilessia, nella tosse convulsa ecc.; ora però è pressochè abbandonato a motivo della sua facilità di agire quale veleno irritante, ed invece lo si impiega all' esterno per injezioni e lozioni astringenti e forma la base di un gran nnmero di collirj.

Solfato di magnesia o *Sale amaro*. — Il commercio ce lo fornisce largamente ed a vil prezzo. Non è di alcun uso alimentare od industriale. Invece è molto adoperato nella medicina spiegando virtù purgativa alla dose di 15 a 50 grammi.

Polvere di Sedlitz. - Essendo composta di acido tartarico, di bicarbonato di soda e di tartrato di potassa e di soda, ha una virtù leggermente purgativa, e si usa esclusivamente nella medicina.

Cremor tartaro. - (Tartrato di potassa). È un prodotto commerciale che si ottiene dal tartaro greggio. Come alimento non si usa, ma serve all'industria. In medicina lo si impiega di frequente per la sua azione rinfrescativa e purgativa, alla dose di 25 a 50 grammi. Oltre di ciò lo si unisce a non pochi altri medicamenti.

Cremor tartaro preparato o *Tartaro solubile*. — È un composto che si prepara secondo la formula della farmacopea. Non è di uso alimentare od industriale, ma solo medicinale, spiegando un' azione puramente temperante e leggermente diuretica. Si prendc alla dose di grm. 10 a 25.

Magnesia inglese o *Magnesia usta*. - È la magnesia comune (Carbonato di magnesia) trattata con forte calore onde privarla dell' acido carbonico. Non ha altro uso all'infuori del medicinale e la sua virtù è assorbente, anti-acida e purgativa alla dose di 6 ad 8 grammi.

Magnesia carbonata. - Di uso puramente medicinale al pari della magnesia usta, ha le stesse virtù della precedente, ma in grado minore. La sua dose come lassativa è da 10 a 20 grammi.

Nitro - Nitrato di potassa. - È un prodotto di grandiose e industriali fabbricazioni. Per adoperarlo in medicina lo si deve depurare. Alla dose di 30 centigrammi ad un grammo e più, è diuretico e temperante.

Acqua Vulneraria. (*Acqua spiritosa di Frà Ilarione*). – È formata dall' infusione e successiva distillazione di diverse piante aromatiche e medicamentose. La sua virtù è eccitante, antispasmodica ed anticonvulsiva e si usa solo in medicina.

Senape in polvere. – Si ottiene dai semi della *senapa*, pianta notissima. Si usa in medicina esternamente, per essere dotata a motivo dell'olio suo volatile di virtù stimolante, rubefaciente ed epispatica, facendosene senapismo con acqua od aceto, ovvero dei pediluvii senapizzati od altro. L'arte cullinaria pure se ne serve per condire alcnni alimenti ed i Droghieri per confezionare la mostarda.

Pezze o Cerotto di Brescia. - È un empiastro formato pressochè in totalità di ragia di pino. Si usa esternamente soltanto. Per la sua azione stimolante al pari delle altre resine, lo si impiega ordinariamente contro i dolori reumatici o si applica sopra le parti del corpo indebolite. Quindi il suo uso sarebbe puramente medico, sebbene i medici quasi mai lo adoperano

Dopo questo rapido esame di tutte le sostanze che si trovano in giudiziale custodia, volendo concretare il giudizio sulle medesime, devo anzitutto dichiarare di averle ispezionate ad una ad una in presenza dell' Illustrissimo Sig. Pretore, e di avere riscontrato in tutte, ad eccezione dell' acido solforico del verderame e del solfato di zinco i caratteri fisici proprii delle sostanze medicamentose.

Circa la prima parte del quesito, se o meno queste sostanze e materie siano a ritenersi quali medicinali, osservo che la farmacopea austriaca, la quale, in forza dell' art. 30 della legge sulla Sanità Pubblica, è tuttora in vigore nella Lombardia, comprende fra le molte sostanze medicamentose: l'olio di ricino, l'olio di fegato di merluzzo, la manna, la senna, la santonina, il frutto di tamarindo, la polpa di tamarindo, la polpa di cassia, l'elettuario lenitivo, l'acido solforico, il verderame, il solfato di zinco, il solfato di magnesia, la polvere di Sedlitz, il cremor tartaro, il tartaro solubile, la magnesia usta, la magnesia carbonata, il nitro, l'acqua vulneraria, la

senape. Dunque pressochè tutte le sostanze in giudiziale custodia, figurano uella classe dei medicamenti, dappoichè tre soltanto non vi sono comprese, vale a dire le pastiglie di cassia, l'elettuario di prune ed il cerotto di Brescia.

Impertanto se queste sostanze si trovano descritte nella farmacopea austriaca, e come venne superiormente indicato, hanno la virtù di produrre nel nostro organismo ammalato dei salutari cangiamenti, esse devonsi considerare quali medicinali. Dal loro numero però escludo l'acido solforico, il verde rame ed il solfato di zinco, che per la loro impurita si potevano utilizzare nell' industria, non in medicina. Invece le pastiglie di cassia e l' elettuario di prune pei loro componenti e per la virtù che spiegano presi internamente, sono a ritenersi medicinali. È dubbio se il cerotto di Brescia sia un rimedio esterno; perchè sebbene lo si impieghi contro alcune malattie, il suo uso è volgare e non riconosciuto scientificamente.

Stabilita la natura medicamentosa delle prenominate sostanze, vediamo se le medesime sia per la formula sia pel peso si debbano vendere esclusivamente nelle farmacie, il che risponde alla seconda parte del quesito.

Premettiamo che si intende: *per formula*, quella prescrizione farmaceutica colla quale si indica il modo di preparare i medicamenti e si determinano le diverse sostanze che entrano a formare quelli che sono composti: e *per peso* la giusta quantità della sostanza medicamentosa, da somministrarsi in determinati casi, acciò riesca giovevole, non dannosa all'ammalato.

Ora io trovo che l'olio di ricino, l'olio di fegato di merluzzo, la manna, la senna, la santonina, il frutto di tamarindo, la polpa di cassia, le pastiglie di cassia, l' elettuario lenitivo, il sale amaro, la polvere di Sedlitz, il cremor tartaro, il cremor tartaro preparato, la magnesia usta, la magnesia carbonata, il nitro, l' acqua vulneraria, la senape, sono tutti medicamenti semplici o composti, che avuto riguardo al loro peso, si vendono esclusivamente nelle farmacie. E ciò tanto più vale per i medicinali composti,

come l' elettuario lenitivo e la polvere di Sedlitz, che sono veri preparati farmaceutici, la di cui composizione non può essere fatta che dal farmacista. Noto anche che alcune sostanze sono consociate come ad esempio la manna colla senna e la polpa di cassia colla santonina, il che rigorosamente non può farsi che dal medico. V' ha di più: la santonina figura fra i medicamenti che non si possono dispensare senza prescrizione medica giusta la citata notificazione 20 aprile 1837 § 12.

Quanto all' acido solforico, al verde rame ed al solfato di zinco, appartengono non alla classe dei medicamenti ma a quella dei veleni, sia che si considerino sotto l' aspetto di loro impurità, ovvero del loro peso. Perciò la vendita di queste sostanze, non può farsi che seguendo le norme prescritte dalla notificazione 29 febbrajo 1820.

Dall'esposto appare chiaramente, in base alle fatte considerazioni ed alle disposizioni di legge emanate dal 1788 a tutt'oggi, che le sostanze e materie in giudiziale custodia e superiormente descritte, sono tutte, ad eccezione dell'acido solforico, del verde rame e del solfato di zinco, sostanze medicinali, la di cui vendita e spedizione sia per la formula sia pel peso spetta alle farmacie. Invece l' acido solforico, il verderame ed il solfato di zinco, sono veleni la di cui vendita e spedizione potevasi fare anche dai droghieri forniti di speciale licenza, conformemente a quanto dispone la precitata notificazione 29 febbrajo 1820. (*)

(*) Questo processo intentato dal locale Comizio Farmaceutico a dieci droghieri ed una medichessa di Cremona, per illecito spaccio di sostanze medicinali, finiva colla condanna di otto droghieri, all'ammenda (uno recidivo) di L. 20, e (sette) di L. 2, ed in *solidum* al pagamento delle spese processuali – Dichiaravasi poi non farsi luogo contro due droghieri e la medichessa per la vendita fattasi, di grammi 75 di senape in polvere e di una pezza antireumatica (dai droghieri) e di una bottiglia acqua vulneraria (dalla medichessa).

Sebbene siano trascorsi oramai dieci anni dacchè fu presentata questa perizia alla R. Pretura del I.º Mandamento di Cremona, non si può disconoscere che anche oggigiorno, da essa potranno ricavare qualche utilità, i medici chiamati in giudizio per dare il loro parere circa delle sostanze che si ritengono abusivamente vendute. In questi casi, finchè non siansi promulgati nel Regno d'Italia, il Codice Sanitario e la Farmacopea Italiana, accompagnati da dichiarazioni che valgano a togliere in avvenire qualsiasi contestazione in argomento, le perizie e relativi giudizii, devono mirare, come si è fatto nella presente, a stabilire in modo incontrovertibile.

a) che la sostanza in giudiziale custodia è un medicamento semplice o composto;

b) che questa sostanza appartiene alla categoria di quei medicamenti che i farmacisti hanno obbligo di tenere sempre preparati nelle farmacie giusta il prescritto dalla farmacopea in vigore.

c) che la dose della sostanza venduta è la medicamentosa o terapica.

Nel secondo processo iniziatosi dallo stesso Comizio Farmaceutico nell'anno 1882, figurano tredici droghieri di Cremona imputati di avere venduto a dose ed in forma di medicamento le seguenti sostanze medicinali – *solfato di chinino – olio di ricino – polpa di tamarindo – santonina – polvere di Sedlitz – magnesia carbonata – cremor tartaro – pozione di manna, senna e sale amaro* (infuso lassativo viennese) *pastiglie d'altea – magnesia calcinata – confetti di seme santo.*

Di questi droghieri, con sentenza 6 marzo 1883, undici furono condannati alla pena dell'ammenda, commutabile negli arresti in caso d'insolvenza (due in L. 40, cinque in L. 30, quattro in L. 15) e due furono assolti per manco di reato, non essendosi ritenute sostanze medicinali le pastiglie d' altea ed i confetti di seme santo. Tutti i condannati poi si dichiararono tenuti al pagamento delle spese processuali.

L'importanza dei motivi che servirono di base alla sentenza pronunciatasi dall'Egregio Pretore del I° Mandamento di Cremona Sig. Avv. Mangili. si desume dal fatto che dessa fu pubblicata nel *Monitore dei Tribunali* (Anno XXIV N. 12 24 marzo 1883, Milano) colla seguente nota lusinghiera che riteniamo ben meritata. « Non isfuggirà certamente ai lettori l'importanza di « questo giudicato per l'alto interesse della materia in esso presa ad esame. »

« Noi abbiamo creduto opportuno di pubblicare questa diligentissima sen« tenza, anche perchè le contravvenzioni al regolamento sanitario, ordinaria« mente colpite con semplici ammende, sfuggono di consueto al sindacato « dell' Autorità giudiziaria di appello. Quindi le sentenze delle Preture in « tale materia devono essere un' autorità propria, molto più quando alla e« sclusività della competenza si aggiungono l'accuratezza e lo studio razio« nale dei motivi per viemeglio convalidare codesta autorità. » (*Monitore* precitato, pag. 299.)

Altre Pubblicazioni dell' Autore.

Della Pellagra- Dissertazione inaugurale di laurea - Pavia, 1850.

Infezione purulenta in seguito ad otite acuta con distruzione delle cellule mastoidee - Gazzetta Medica Italiana - Lombardia, 1857.

Dell'irritazione quale principio patogenetico universale - Gazzetta Medica Italiana - Lombardia 1861.

Sul dolore fondamento della patologia - Gazzetta Medica Italiana - Lombardia - 1861.

Sulla costituzione del Comitato Cremonese di soccorso ai soldati feriti e malati in tempo di guerra - Cremona, 1864.

Sulle misure preventive e preservative del cholera asiatico nella Provincia Cremonese. (Rapporto al Comitato Medico della Commissione composta dei Dottori: Monteverdi Angelo, Robolotti Cav. Francesco, Rizzardi Pietro) Cremona, 1867.

Sull' epidemia eholerosa dell' anno 1867 *nei Comuni del Due Miglia e dei Corpi Santi* - Cremona 1868.

La cistotomia eseguita colla tenta vescicale del Cav. Dott. Ciniselli e col bistori nascosto di frate Cosimo modificato - Annali Universali di Medicina, Vol, 203, Milano 1868.

La questione dei Cronici riferita al Consiglio Comunale di Cremona - Cremona, 1868.

Sulla vaccinazione animale (Rapporto alla Giunta Municipale di Cremona) Cremona, 1869.

Dimostrazione di una nuova importantissima virtù medicamentosa della china e dei suoi preparati - Cremona 1870.

L'atropina, la morfina, il curaro e l'ammoniaca injettati sotto la pelle, Annali Universali di Medicina. Vol. 216 - Milano 1871.

Progetto di Regolamento d' Igiene Pubblica per la Città di Cremona - Cremona, 1872.

Etudes sur l' action du miasme palustre et du sulfate di quinine - Annales de la Société de Médecine de Gand, 1873.

Studi sopra l'azione del miasma palustre e del solfato di chinina - (Testo italiano con aggiunte) Annali Universali di Medicina - Milano 1874

Di un mezzo semplice, facile, pronto e sicuro per-distinguere nell' uomo la morte vera dall' apparente. - Cremona 1874. - Memoria edita in italiano e francese ed illustrata con sei tavole oleografiche.

Rivista critica degli appunti fatti alla nuova virtù medicamentosa della china e dei suoi preparati, di eccitare l' azione fisiologica del gran simpatico. (Annali Universali di medicina - Vol. 234) Milano 1875.

Idem: *aggiuntevi non poche osservazioni cliniche ed il prospetto generale di quelle che finora si pubblicarono in favore dell'anzidetta virtù medicamentosa* - Cremona, 1876.

Esame critico degli appunti fatti ad una perizia medico-legale di sospettato avvelenamento colla morfina - Cremona, 1877.

Delle malattie favorite dalle arti industriali ed agricole della Città e Provincia di Cremona. (tema proposto dalla Giunta Municipale pel concorso al premio straordinario Speranza di L. 1000, che la Facoltà Medico-Chirurgica di Pavia nel 1878 aggiudicava alla memoria presentata dal Dott. Monteverdi. Il manoscritto conservasi presso l'archivio del Comune.)

Parole lette in occasione della solenne inaugurazione del busto marmoreo del Cav. Ciniselli Dott. Luigi - Cremona, 1880.

Appunti alle ultime statistiche ufficiali dei pellagrosi della provincia di Cremona (Bullettino del Comitato Medico Cremonese) Cremona, 1881.

Parere sui Comuni aventi diritto di far curare gratuitamente gli ammalati poveri nello Spedale Maggiore di Cremona (Bullettino del Comitato Medico Cremonese) Cremona, 1881.

Progetto di generale riforma del servizio pubblico sanitario in Cremona (Bullettino del Comitato Medico Cremonese) Cremona, 1882.

Intorno alla aggregazione dell' Ospitale Ugolani Dati al Civico Ospitale Maggiore. (Bullettino del Comitato Medico Cremonese) Cremona, 1882.

La questione degli Spedali e del Servizio Pubblico Sanitario (Bullettino del Comitato Medico Cremonese) Cremona 1882.

Esame critico della medicazione antisettica (Bullettino del Comitato Medico Cremonese) Cremona, 1882-83.